CAMERA DEI DEPUTATI N. 1615

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSA IVALDI VERCELLI, SANTI, RAFFAELLI, CARRARA SUTOUR

Presentata il 20 giugno 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *g*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 151 lettera *g*) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, esenta dall'imposta sulle società le società di mutuo soccorso, senza porre alcuna limitazione o condizione.

È notorio che tali sodalizi, data la scarsità di mezzi a loro disposizione, per poter raggiungere i loro fini istituzionali di assistenza e di beneficenza, svolgevano, prima della disposta esenzione, e continuano a svolgere attività commerciali collaterali, quali ad esempio la gestione di spacci per bevande riservate ai soli soci.

In considerazione dell'alta funzione sociale, che svolgono i detti sodalizi, nonché della natura personale degli stessi, il legislatore, sin dall'istituzione dell'imposta sulle società, ha disposto l'esenzione senza porre alcuna limitazione o condizione.

In sostanza l'esenzione di cui al citato articolo 151 lettera *g*) è una esenzione di carattere soggettivo.

Orbene, dovrebbe essere pacifico che le società di mutuo soccorso che svolgono, collateralmente, delle attività commerciali per potersi procurare i mezzi necessari per il raggiungimento dei fini sociali, devono restare esenti dall'imposta sulle società.

Senonché vi è, allo stato, un contrasto interpretativo in materia. Ed infatti:

a) il Ministero delle finanze, con la nota circolare n. 351690 del 1° giugno 1955, illustrando la disposizione in questione, ebbe a chiarire testualmente: « non costituisce motivo di impedimento alla esenzione di fatto che l'ente ricavi, in tutto o in parte, i mezzi destinati all'assistenza e beneficenza da una attività produttiva di reddito.

La Commissione centrale delle imposte, confermando tale retto indirizzo interpreta-

tivo, con la decisione n. 60437 del 18 ottobre 1963 ritenne: « Di fronte all'esplicito dettato della legge, che esplicitamente e senza restrizioni esenta dall'imposta *de quo* le società di mutuo soccorso, non è possibile addivenire alla tassazione di attività commerciali collaterali, se non quando esse, per la loro entità, vengano a distruggere la mutualità dell'ente, ovvero allorché l'attività stessa acquisisca una propria autonomia, o per locali adibiti o per capitali investiti o per personale adibitovi sì che nell'azienda possa individuarsi un distinto soggetto passivo di imposta »;

b) successivamente la stessa Commissione centrale delle imposte, con la decisione n. 81641 del 23 febbraio 1966, ha ritenuto, in contrasto con quanto sopra rettamente affermato, che: « l'esenzione dall'imposta sulle società, come pure dall'imposta di ricchezza mobile, è concessa unicamente a quelle società di mutuo soccorso che, in conformità della loro natura, perseguono il fine istituzionale di assistenza, agendo unicamente come tali, vale a dire non dedicandosi anche ad attività di per sé estranee alla specifica funzione che sola si è voluta agevolare, del mutuo soccorso fra i soci. Pertanto, ove la società di mutuo soccorso svolga attività lucrativa è soggetta all'imposta sulle società per il reddito in tal modo conseguito, indipendentemente dalla destinazione degli utili stessi ».

Per dirimere tale contrasto che, in concreto, gli uffici risolvono spesso in danno delle società di mutuo soccorso, ponendo così nel nulla la disposizione di esenzione e, conseguentemente, in pericolo la sopravvivenza dei sodalizi stessi, si confida nell'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono esenti dall'imposta sulle società le società di mutuo soccorso anche se ricavano, in tutto o in parte, i mezzi per il raggiungimento dei fini istituzionali dall'esercizio di aziende industriali o commerciali ed in genere da una attività produttiva di reddito.